

(N. 3031)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

approvata dalle Commissioni permanenti IV (Finanze e Tesoro) e VI (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati, in riunione comune, nella seduta del 31 marzo 1953 (V. Stampato N. 2148)

d'iniziativa dei Deputati **RICCIO, CAVALLARI, CAVALLOTTI e PRETI**

TRASMESSA DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 3 APRILE 1953

Completamento della Facoltà di medicina e chirurgia presso l'Università degli studi di Ferrara

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1953-54 viene istituito presso l'Università di Ferrara il terzo biennio della Facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 2.

Al ruolo organico dei posti di professore della Università degli studi di Ferrara di cui alla tabella *D* annessa al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, modificato con regio decreto 9 settembre 1937, n. 1767, e con regio decreto-legge 17 agosto 1941, n. 1064, sono aggiunti cinque posti di professore di ruolo e cinque posti di professore incaricato a completamento degli organici dell'istituendo terzo biennio della Facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 3.

Al ruolo organico degli assistenti ordinari, istituito in virtù del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, sono aggiunti quattro posti di assistente presso la clinica medica, quattro presso la clinica chirurgica, tre presso la clinica ostetrica, tre presso la clinica pediatrica, due presso la clinica oculistica, due presso la clinica dermosifilopatica, due presso la clinica neurologica, due presso la cattedra di medicina legale e due presso la cattedra di igiene.

Art. 4.

Sono inoltre aggiunti i seguenti posti per il personale tecnico: uno per clinica medica, uno per clinica chirurgica, nonchè per personale subalterno nella misura di posti due per clinica medica, di posti due per clinica chirurgica, di posti uno per clinica ostetrica, di posti uno per clinica pediatrica, di posti uno per la cattedra di medicina legale e di posti uno per la cattedra di igiene.

Art. 5.

Le modifiche allo statuto della Università degli studi di Ferrara per la parte relativa alla Facoltà di medicina e chirurgia avranno attuazione dall'anno accademico 1953-54.

Art. 6.

Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge e alle spese di funzionamento del terzo biennio della Facoltà, di complessive lire 42 milioni, sarà fatto fronte, per l'esercizio

finanziario 1953-54 con una corrispondente aliquota dei fondi assegnati al capitolo concernente il fondo di riserva per le spese impreviste dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 7.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.